

C.P.: S.A.I.T.E.M. - SOCIETA' APPALTI IMMOBILIARI TECNICI E MANUTENZIONI -
S.R.L. n. 2/2021

Giudice Delegato: Dott.ssa Federica Colantonio



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Angelo Mariano Bozza	Presidente
dott. Domenica Capezzerà	Giudice
dott. Federica Colantonio	Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il in data 02/02/2021 dalla società "S.A.I.T.E.M. - Società Appalti Immobiliari Tecnici e Manutenzioni - S.r.l.", con sede in Montesilvano (PE) alla Via Vittorio Emanuele n. 40/3, c.f., p.iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara: 00231640681, indirizzo pec: saitem srl@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Unico Sig. RAFFAELE DI GIOVANNI, nato a Pescara (PE) il giorno 10 novembre 1942, codice fiscale DGVRFL42S10F646Y, domiciliato per la carica presso la sede sociale, società rappresentata e difesa in forza di procura allegata dall'Avv. Giacomo Mennini del foro di Pescara e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

visto il decreto del 16/02/2021 con il quale è stato concesso termine fino al 02/06/2021 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F..

vista l'istanza, avanzata in data 21/05/2021 di proroga del termine concesso per ulteriori giorni 30;

visto l'art. 161 co VI L.F., come novellato dall'art. 33 DL 83/12 convertito con legge 134/12;

ritenuto che ricorrano giustificati motivi per la concessione della proroga richiesta per le ragioni esposte nell'istanza;

considerato che, non essendo pendenti istanze di fallimento, va ritenuta applicabile al termine da fissare la sospensione feriale - attesa la natura eccezionale della deroga al generale principio della

sospensione feriale dei termini processuali posta dall'art. 36 bis L.F. (principio ribadito da Cass. Sez I, 04.02.2009 n. 2706 che ne ha limitato la portata ai soli termini processuali inerenti ai procedimenti di cui agli artt. 26 e 36 L.F – e che, in ogni caso, il termine debba decorrere dalla scadenza del primo termine concesso,

rilevato che l'art. 161 VI° comma l.f. stabilisce che il Tribunale con il decreto che fissa il termine per il deposito di proposta e piano di concordato può nominare il commissario giudiziale;

considerato che tale termine non può che considerarsi come iniziale, nel senso che il Tribunale ben può disporre la nomina del commissario in un momento successivo allorquando, ad esempio, si provveda alla concessione della proroga ovvero nel caso in cui la procedura venga a protrarsi ben oltre il termine concesso come può accadere in seguito ai rilievi eventualmente mossi dal Tribunale in ordine al piano ed alla proposta di concordato depositati nei termini;

rilevato che, nel caso di specie, appare opportuna la nomina di un commissario della procedura;

CONCEDE

La proroga di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza del primo termine concesso (02/06/2021) per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F., termine che in conseguenza della proroga e della sospensione feriale dei termini verrà a scadere in data 1° settembre 2021;

NOMINA

commissario giudiziale della presente procedura il Dott. Raffaele Perfetto, con studio in Pescara Via Clemente De Cesaris, 20, il quale, oltre a vagliare l'attività compiuta sino ad ora dalla proponente, dovrà altresì vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere, riferendo al Tribunale con sintetica relazione:

sulle spese prededucibili che si accumuleranno durante la fase preconcordataria;

sull'attività svolta dal debitore per la predisposizione del piano o dell'accordo;

su ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi informativi.

Il commissario dovrà altresì esprimere motivato parere sugli atti che la debitrice chiederà di compiere.

Il commissario potrà consultare ed acquisire copia della documentazione contabile della debitrice e richiedere se ritenute necessarie informative anche da terzi, ai fini del più corretto svolgimento dell'attività di vigilanza che precede dandone correlativa informazione al Tribunale.

Si comunichi.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 27/05/2021.

Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza